PRINCIPALI DOVERI DEL LEGALE

Le modalità suddette sono elencate in gran parte proprio dal codice deontologico, nel quale alcuni doveri professionali sono maggiormente richiesti ai legali che si occupano di tale materia. Esaminiamo quelli più significativi:

Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito. II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex?clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale. <math>II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. <math>IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.